

# Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OpersTF)

## Modifica del 20 novembre 2006

---

*Il Tribunale federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 agosto 2001<sup>1</sup> sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale<sup>2</sup> del Tribunale federale. Circolari e direttive la completano.

*Art. 9*                      Livelli di valutazione  
(art. 4 cpv. 3 LPers)

Le prestazioni del personale sono valutate secondo i seguenti cinque livelli:

A++:	eccellente:	supera ampiamente le aspettative;
A+:	molto buono:	supera chiaramente le aspettative;
A:	buono:	risponde pienamente alle aspettative;
B:	sufficiente:	risponde alle aspettative;
C:	insufficiente:	non risponde alle aspettative.

*Art. 25*                      Evoluzione dello stipendio  
(art. 15 LPers)

<sup>1</sup> L'importo massimo della classe di stipendio funge da base di calcolo per l'evoluzione dello stipendio in funzione della prestazione e dell'esperienza.

<sup>2</sup> Sino all'importo massimo della classe di stipendio 26, lo stipendio viene aumentato annualmente come segue:

- a. un mezzo per cento in caso di prestazioni sufficienti;
- b. tre per cento in caso di buone prestazioni;
- c. quattro per cento in caso di prestazioni molto buone;
- d. sei per cento in caso di prestazioni eccellenti.

<sup>1</sup> RS 172.220.114

<sup>2</sup> Le designazioni delle funzioni contenute in questa ordinanza valgono indistintamente per le persone dei due sessi.

<sup>3</sup> Al di sopra del massimo della classe di stipendio 26 lo stipendio viene aumentato annualmente come segue sino all'importo massimo della classe di stipendio 29:

- a. due e mezzo per cento in caso di buone prestazioni;
- b. tre per cento in caso di prestazioni molto buone;
- c. quattro per cento in caso di prestazioni eccellenti.

<sup>4</sup> Al di sopra del massimo della classe di stipendio 29 lo stipendio viene aumentato annualmente come segue sino all'importo massimo della classe di stipendio 31:

- a. uno e mezzo per cento in caso di buone prestazioni;
- b. due per cento in caso di prestazioni molto buone;
- c. tre per cento in caso di prestazioni eccellenti.

<sup>5</sup> Al di sopra del massimo della classe di stipendio 31 lo stipendio viene aumentato annualmente come segue:

- a. uno per cento in caso di buone prestazioni;
- b. due per cento in caso di prestazioni molto buone;
- c. tre per cento in caso di prestazioni eccellenti.

<sup>6</sup> Se i crediti attribuiti al datore di lavoro non sono sufficienti, gli aumenti previsti sono ridotti in modo corrispondente.

#### *Art.30 cpv. 2*

<sup>2</sup> I principi del Dipartimento federale delle finanze sono applicati per analogia.

#### *Art. 31 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Qualora la valutazione globale risulti insufficiente, a partire dalla classe di stipendio 29 lo stipendio viene ridotto. La riduzione è dell'uno per cento per il primo anno e del due per cento dal secondo anno.

<sup>3</sup> Se nonostante le misure adottate le prestazioni non migliorano, il rapporto di lavoro è disdetto.

#### *Art. 33 cpv. 2-4*

<sup>2</sup> Quale ricompensa per prestazioni particolari possono essere corrisposti piccoli premi in natura.

<sup>3</sup> Premi per prestazioni possono essere assegnati anche a gruppi di impiegati.

<sup>4</sup> I principi del Dipartimento federale delle finanze sono applicati per analogia.

#### *Art. 34 cpv. 1*

<sup>1</sup> Qualora lo stipendio abbia raggiunto l'importo massimo della classe di stipendio, può essere corrisposto un premio di riconoscimento, a condizione che le prestazioni corrispondano ai livelli di valutazione A+ o A++.

*Art. 40 cpv. 2–4*

<sup>2</sup> A Losanna sono considerati giorni festivi il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il 1° agosto (giorno della Festa nazionale), il Lunedì della Festa federale di ringraziamento, il Natale e il giorno di Santo Stefano. Il personale ha libero anche il pomeriggio della vigilia di Natale e il pomeriggio di san Silvestro.

<sup>3</sup> A Lucerna sono considerati giorni festivi il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il Corpus Domini, il 1° agosto (giorno della Festa nazionale), l'Assunzione di Maria, il 2 ottobre, Ognissanti, l'Immacolata Concezione, il Natale e il giorno di Santo Stefano. Il personale ha libero anche una mezza giornata in occasione del giovedì grasso e del lunedì grasso, come pure il pomeriggio della vigilia di Natale e il pomeriggio di san Silvestro.

<sup>4</sup> Per gli impiegati del Tribunale federale che lavorano altrove valgono le prescrizioni federali in vigore per le relative sedi.

*Art. 58 cpv. 4*

<sup>4</sup> Restano riservati gli articoli 150–156 in relazione con l'articolo 162 capoverso 1 lettera c della legge federale del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> sull'Assemblea federale.

*Art. 59**Abrogato**Art. 62 cpv. 3 lett. c*

<sup>3</sup> Contro gli impiegati che violano i loro obblighi professionali intenzionalmente o per negligenza grave possono inoltre essere pronunciate le misure disciplinari seguenti:

- c. cambiamento della durata del lavoro

*Art. 80a* Commissione di conciliazione conformemente alla legge federale sulla parità dei sessi

<sup>1</sup> La commissione di conciliazione secondo la legge federale del 24 marzo 1995<sup>4</sup> sulla parità dei sessi si compone di quattro membri. Essa conta un numero uguale di donne e di uomini.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro è rappresentato da due collaboratori scientifici del Segretariato generale di sesso diverso. La delegazione del personale designa due membri di cui almeno uno al proprio interno e almeno un cancelliere o una cancelliera. Il capo del personale funge da presidente.

<sup>3</sup> RS 171.10

<sup>4</sup> RS 151.1

<sup>3</sup> La procedura è retta per analogia dalle norme dell'ordinanza del 10 dicembre 2004<sup>5</sup> sulla commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi.

*Art. 82* Corte plenaria

La Corte plenaria è competente per la conclusione, la modifica e la rescissione dei rapporti di lavoro del segretario generale e del suo sostituto.

*Art. 83*

*Abrogato*

*Art. 84 cpv. 1 prima frase*

<sup>1</sup> La Commissione amministrativa è competente per le questioni concernenti i cancellieri e i collaboratori scientifici direttamente sottoposti al segretario generale. ...

*Art. 86 cpv. 1 lett. b, c, e nonché cpv. 2*

b. *abrogata*

c. le Corti per l'assunzione e l'attribuzione dei loro cancellieri;

e. *abrogata*

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 87 cpv. 1*

<sup>1</sup> La Commissione amministrativa emana le direttive concernenti le condizioni di assunzione, lo stipendio iniziale e la carriera dei cancellieri (art. 21 e 23).

II

L'ordinanza del 23 ottobre 2001<sup>6</sup> sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni è abrogata.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

20 novembre 2006

In nome del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Giusep Nay

Il segretario generale: Paul Tschümperlin

<sup>5</sup> RS 172.327.1

<sup>6</sup> RU 2001 3287